

**PERIMETRAZIONE DEL CENTRO O NUCLEO ABITATO AI SENSI DELLA L.R. 56/77 COME MODIFICATA DALLA L.R. 3/2013 E DELLA L.R. 17/2013, DI CUI ALL'ART. 12, COMMA 2, NUMERO 5 BIS.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" (L.U.R.), come modificata alla Legge Regionale 25 marzo 2013, n.3 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 ed altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia" e dalla Legge Regionale 12 agosto 2013, n.17 "disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013", ha introdotto tra i contenuti del piano regolatore generale (PRG) la perimetrazione del centro o nucleo abitato.

L'art. 12 della novellata L.U.R. prevede al comma 2, numero 5 bis) che il PRG "... determina la perimetrazione del centro abitato, redatta su mappa catastale aggiornata, delimitando per ciascun centro o nucleo abitato le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, senza distinzione tra destinazioni d'uso, con esclusione delle aree libere di frangia, anche se già urbanizzate; non possono essere compresi nella perimetrazione gli insediamenti sparsi...".

Vari sono i richiami nella L.U.R. alla perimetrazione del centro abitato: sicuramente quello di maggior rilievo è individuato nell'art. 17 comma 6, relativo ai requisiti delle Varianti Parziali. E' previsto infatti che le previsioni insediative oggetto di variante parziale debbano interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali.

La Regione ha provveduto, con un comunicato dell'Assessore competente, a redigere un documento esplicativo su tale argomento "Chiarimenti in merito alla programmazione del centro o nucleo abitato ai sensi della L.R. 56/77, come modificata dalla L.R. 3/2013 e della L.R. 17/2013: definizione dei criteri e indicazioni procedurali" pubblicate sul B.U.R. n. 44 del 31/10/2013.

Le modalità di formazione delle perimetrazioni dei centri o nuclei abitati sono quelle di cui all'art.12, comma 2, numero 5bis) della L.U.R., nel quale si prevede che il P.R.G.C. determini la perimetrazione del centro abitato, redatta su mappa catastale aggiornata, delimitando per ciascun centro o nucleo abitato le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, senza distinzione tra destinazioni d'uso, con esclusione delle aree libere di frangia, anche se urbanizzate; non possono essere compresi nella perimetrazione gli insediamenti sparsi.

La perimetrazione, ove non sia individuata a mezzo di Variante strutturale, può e deve essere adottata con Deliberazione Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 81 della L.R. 56/77 e s.m.i.. La relativa deliberazione deve essere trasmessa alla Regione Piemonte, ai fine dell'espressione delle eventuali osservazioni regionali.

Qualora entro 60 giorni la Regione non esprima osservazioni, il Comune approva la perimetrazione con Deliberazione Consiliare.

Qualora, invece, entro 60 giorni la Regione esprima osservazioni per l'osservanza dell'art. 12, comma 2, n. 5 bis) e per la tutela delle preesistenze storico-artistiche, ambientali e paesaggistiche, il Comune può assumere la deliberazione Consiliare di approvazione della

perimetrazione dichiarando espressamente l'integrale recepimento delle indicazioni formulate dalla Regione.

La perimetrazione approvata è trasmessa alla Regione e alla Provincia competente.

Nel rispetto dei criteri definiti dalla Regione Piemonte è stata pertanto predisposta la perimetrazione sulla base catastale più recente (aggiornamento dicembre 2016), in riferimento al PRGC vigente approvato con DGR 24 aprile 2001 n.6-2832 pubblicata sul BUR n. 19 del 9 maggio 2001 e successive varianti come segue:

- Inserimento nel perimetro del **centro abitato** delle aree edificate senza distinzione tra destinazioni d'uso, caratterizzate dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici, contigue o aggregate tra loro, delimitate con continuità e ricomprendendo i lotti interclusi completamente contornati da altri lotti già edificati, o contornati su almeno due/tre lati senza interruzione tra lotti edificati superiore ad un valore intorno ai 70 metri lineari. Comprendendo tra loro tutta la parte edificata della Città e i Nuclei frazionari riconosciuti di Cireggio, Bagnella, Crusinallo, Verta Brughiere e Borca in un unicum areale. Individuando altresì quale centro abitato il Nucleo frazionale individuato in Agrano, entrambi perimetrati in viola negli elaborati grafici, escludendo dai perimetri del centro abitato le aree libere di frangia anche se urbanizzate;
- Inserimento nel perimetro del **nucleo abitato** delle aree edificate senza distinzione tra destinazioni d'uso, non necessariamente caratterizzate dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici, contigue o aggregate tra loro, delimitate con continuità e ricomprendendo i lotti interclusi completamente contornati da altri lotti già edificati, o contornati su almeno due/tre lati senza interruzione tra lotti edificati superiore ad un valore intorno ai 70 metri lineari. Comprendendo tra loro i Nuclei frazionali di Gattugno, San Fermo e Sasso Gambello e i Nuclei abitati di Via Varallo, in Loc. "il cereale", di Via Per Pratolungo in Loc. Canova del Vescovo perimetrati in verde negli elaborati grafici, escludendo dal perimetro del centro abitato le aree libere di frangia anche se urbanizzate.

Sono stati predisposti i seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa
- Tavole del centro abitato e dei nuclei abitati: Ovest-Est (scala 1:5000)